

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 76/31/2011

Svolgimento del processo

Con due distinte istanze, presentata una il 13 luglio 2004 e l'altra il 20 giugno 2005, lo Studio Tecnico Associato Ing. Pa. Be., esercente l'attività di redazione di perizie assicurative, chiedeva all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 602/1973 il rimborso delle somme versate a titolo I.R.A.P. relative agli anni d'imposta 2000 e 2001 per un importo complessivo di £ 17.378,37 oltre interessi.

Avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione la Società adiva alla Commissione Tributaria Provinciale proponeva due distinti ricorsi per ogni annualità affermando di svolgere la propria attività in assenza di struttura organizzativamente complessa e con minimo apporto di lavoro altrui che si limitava alla battitura delle perizie e per altre mansioni non produttive di valore aggiunto.

L'Ufficio si costituiva contestando nel merito che l'attività era svolta in forma associativa e con personale dipendente fatti sufficienti per la sussistenza dell'elemento organizzativo e quindi legittimare l'applicazione dell'imposta.

I primi Giudici riuniti i ricorsi evidenziando che il Be. operasse in forma associativa e con la presenza di lavoratori dipendenti respingono i ricorsi e compensano le spese di giudizio.

Appella il contribuente asserendo che l'attività è svolta da due professionisti con l'ausilio di una dattilografa ciascuno, che l'attività di dette dattilografe non concorre alla formazione del reddito dello studio in quanto il loro compito si limita alla battitura delle perizie tanto da svolgere una attività meramente esecutiva senza produzione di valore aggiunto.

In quanto ai beni strumentali la parte ricorrente fa presente che viene utilizzata un'autovettura ciascuno per recarsi sui luoghi dei sinistri, vengono utilizzati strumenti di misurazione e di ripresa fotografica, unitamente agli arredi dello studio e alle macchine d'ufficio per la battitura delle perizie.

Conclude chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, il riconoscimento del diritto al rimborso di quanto versato oltre gli interessi maturati e maturandi con condanna dell'Agenzia delle Entrate di Cremona al pagamento delle spese processuali.

L'Ufficio costituitosi contesta integralmente i motivi d'appello chiede la conferma integrale della sentenza di primo grado e la condanna al pagamento delle spese relative a questo ed al precedente grado di giudizio.

Esaminati gli atti, sentito il rappresentante dell'Ufficio, assente il rappresentante di parte benché regolarmente convocato si ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento.

Dagli atti emerge che l'attività è svolta in forma associata poiché si è in presenza di più professionisti che condividono uno stesso studio e pertanto si è in presenza di sinergie che sfociano in un risparmio economico dovuto alla condivisione del personale e dei beni strumentali. Ne consegue che tale fatto è elemento tale da legittimare l'assoggettamento dello Studio ad IRAP.

La presenza fissa di personale che esenta il professionista da una serie di attività e si osserva che tale personale deve essere coordinato tanto che ciò è indicativo al fine della sussistenza autonoma organizzazione.

Ne consegue che questo Collegio ritiene corretta l'interpretazione dei primi Giudici la dove richiama che l'aggregazione dei beni e del lavoro altrui sono sintomatici della presenza di autonoma organizzazione e pertanto ritiene che lo Studio Tecnico Associato Dott. Ing. Paolo Bellini debba essere assoggettato ad IRAP.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Milano - conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.